



**Or.S.A.**

**Organizzazione Sindacati Autonomi e di base**

**SETTORE FERROVIE**

**SEGRETERIA GENERALE**

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: [www.orsaferrovie.it](http://www.orsaferrovie.it)

E-mail: [sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it)

## **I N F O R M A T I V A**

In relazione a quesiti che pervengono a questa sede da parte di nostri iscritti, si inviano alcuni documenti riguardanti l'applicazione di norme intervenute di recente e relative a:

Certificati di malattia on line;  
Attività usuranti;  
Domande per congedi parentali e di maternità-paternità  
Ulteriori prestazioni on\_line dell'INPS  
Domanda per detrazioni per familiari a carico.

### **Certificati di malattia on line**

Dal 14 settembre, per i lavoratori, non esiste più l'obbligo di presentare il certificato cartaceo di malattia in quanto, salvo alcune eccezioni, tale certificato deve essere trasmesso on-line dal medico.

Questi infatti, da tale data ha l'obbligo di inviare il certificato di malattia al Sistema di Accoglienza Centrale facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rilascia al medico un apposito codice di pratica da comunicare all'INPS.

Tale istituto, lo mette in rete e, se l'azienda ne ha fatto opportuna richiesta, lo invia alla stessa tramite Posta Elettronica Certificata.

Il lavoratore può visionare il certificato sul sito dell'INPS immettendo il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo ricevuto dal medico (quello che lo stesso ha ricevuto dal SAC). Il medico è comunque tenuto, se richiesto dal lavoratore, a rilasciare copia cartacea del certificato medico o, in alternativa ad inviarlo all'indirizzo di posta elettronica comunicatogli dal lavoratore. Un'ulteriore possibilità per ottenere copia del certificato e dell'attestato di malattia è quella di inoltrare all'INPS richiesta di invio di tale documentazione alla propria casella di PEC.

Nulla è cambiato per il lavoratore riguardo la comunicazione di malattia al datore di lavoro e l'obbligo di comunicare l'eventuale diverso domicilio rispetto a quello già in possesso del datore di lavoro per indicare ove è reperibile (ovviamente tale informazione deve essere comunicata anche al medico).

Una ulteriore variazione riguarda il medico che deve rilasciare la certificazione di malattia. Per malattie che superano i 10 giorni o dal terzo evento di malattia nel corso dello stesso anno solare, il certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato).

Le eccezioni cui si faceva riferimento in precedenza che prevedono ancora la presentazione cartacea sono le seguenti:

- Impossibilità da parte del medico ad effettuare l'invio;
- Medici privati non ancora abilitati all'invio telematico
- Ricoveri ospedalieri
- Degenze in pronto soccorso.

In presenza del solo certificato cartaceo, lo stesso deve essere inviato dal lavoratore, entro il termine di due giorni, all'INPS.

Nessuna variazione è intervenuta per gli orari di reperibilità riguardanti le visite fiscali che possono essere richieste sia dal datore di lavoro che, autonomamente, dall'INPS.

È, inoltre, partita dal 1 ottobre una procedura informatica predisposta dall'INPS nei confronti dei datori di lavoro che possono richiedere le visite fiscali nei confronti dei propri dipendenti malati.

Si allega **Circolare INPS n. 117 del 9 settembre 2011 e relativo Allegato 1**

## **Pensione anticipata per attività usuranti**

Il D. Lgs. 67/2011 ha previsto alcune tipologie di attività per le quali è possibile richiedere l'anticipazione della pensione fatto salvo il possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed in relazione alla decorrenza prevista dal rispettivo regime di pensionamento in vigore al momento della maturazione dei requisiti agevolati,

Si precisa che, per coloro che hanno svolto attività riconosciute come usuranti dal D. Lgs. 67/2011, il beneficio in oggetto consiste nella riduzione del valore delle cosiddette "Quote" con modalità diverse secondo la tempistica in cui si perfeziona il requisito.

Per quanto riguarda i Ferrovieri, sono due le categorie che, per l'attività svolta, possono rientrare in tale provvedimento:

1. lavoratori interessati con carattere di prevalenza e continuità all'asportazione dell'amianto
2. lavoratori notturni.

Rimane confermata la data del 30 settembre per la presentazione della domanda corredata dalla documentazione necessaria (richiesta dal lavoratore e fornita agli interessati entro il termine di 30 giorni dal datore di lavoro) per coloro che abbiano maturato (o matureranno entro il 31.12.2011) i requisiti pensionistici.

Il numero delle prestazioni notturne effettive che danno titolo al riconoscimento del diritto sono:

- non inferiori a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

Tali prestazioni devono essere state espletate per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa.

- non inferiori a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

In tal caso il diritto si matura solo avendo svolto un numero non inferiore a 64 notti effettive per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Avendo svolto le lavorazioni notturne nelle quantità sopra specificate la riduzione avviene secondo lo schema riportato nel messaggio 16762 dell'INPS (allegato 1) accluso alla

presente informativa. Tale allegato contiene, ovviamente, anche i requisiti legati a tutte le altre attività riconosciute come usuranti.

La domanda da presentare all'INPS è allegata alla presente informativa ma collegandosi al sito dell'istituto è possibile compilarla tramite computer.

Per completezza si allegano, per verificare le norme transitorie, le modalità di presentazione della domanda (documentazione da allegare) ecc., i seguenti documenti:

**Circolare n. 22 del Ministero del Lavoro del 10-08-2011**

**Messaggio INPS n.16762 del 25-08-2011**

**Messaggio INPS n.16762 del 25-08-2011 - Allegato 1.**

**Messaggio INPS n.16762 del 25-08-2011 - Allegato 2 - Domanda riconoscimento attività usuranti.**

**Messaggio INPS n.16762 del 25-08-2011 - Allegato 3 - Documentazione da presentare**

## **Domande per congedi parentali e di maternità-paternità**

Dal 1 ottobre 2011 la presentazione delle domande per richiedere il congedo parentale o quello di maternità / paternità deve avvenire per via telematica.

Dopo la fase sperimentale, con circolare INPS n. 126 del 29/9/2011, si prevede che la richiesta debba avvenire non più presentando la documentazione cartacea e secondo le modalità previste dalla Circolare INPS n. 110 del 5/8/2011.

Si allegano alla presente informativa le 3 circolari INPS riguardanti l'argomento sopra esposto:

**Circolare INPS n. 106 del 5 agosto 2011 - Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini 1**

**Circolare INPS n. 169 del 31 dicembre 2010 - Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini 2**

**Circolare INPS n. 126 del 29 settembre 2011 - Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini**

## **Ulteriori prestazioni on\_line dell'INPS**

Con circolare INPS n. 131 del 10 ottobre 2011 è stato previsto che le domande per richiedere le seguenti prestazioni previdenziali :

- a) Ricostituzioni
  - supplementi
  - asseggni familiari
  - ricostituzioni documentali
  - ricostituzioni contributive

ricostituzioni reddituali

b) Pensioni di anzianità e vecchiaia

c) Assegni sociali

d) Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati)

e) Pensioni ai superstiti – reversibilità

è necessario farlo in maniera telematica.

Le domande potranno essere presentate dal diretto interessato o tramite Patronato oppure tramite il Centralino INPS al numero gratuito 803164.

Le domande in formato cartaceo saranno accettate fino al 31 gennaio 2012.

Si allega:

**Circolare INPS 131 del 10 ottobre 2012.**

## **Domanda per detrazioni per familiari a carico**

Si coglie l'occasione per ricordare che da quest'anno, è stato abolito, dalla legge 106/2011, l'obbligo di presentare, al proprio datore di lavoro, la domanda per ottenere le detrazioni per familiari a carico.

Tale obbligo permane nel caso in cui intervengono variazioni che modificano i dati che danno titolo alle predette detrazioni già comunicati al proprio datore di lavoro (nascita di un figlio, coniuge o figlio non più a carico o meno ecc...)

Si allega Mod. FS: **R\_01**

***A cura della Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie***